

# PORTALE TRASPARENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

In base alla delibera dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) n. 444/2019 del 31/10/2019 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e all'Allegato A "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio gestione rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023" vengono definiti qui di seguito gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente relativi alla gestione delle tariffe e ai rapporti con gli utenti.

## GESTORI DEL SERVIZIO

**GESTORE DEL SERVIZIO**  
lavaggio strade e raccolta e trasporto rifiuti

Formula Ambiente Oristano, <https://formulambiente.it/oristano/>

## GESTORE DEL SERVIZIO TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI

### Comune di Oristano

Piazza Eleonora d'Arborea, 44 - 09170 Oristano (OR)

Codice Fiscale 00052090958

Partita iva 00052090958

Posta Elettronica Certificata [istituzionale@pec.comune.oristano.it](mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it)

Telefono: 0783 7911

E-Mail [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)

### RIFERIMENTI E CONTATTI

Servizio Tributi- Comune di Oristano

Via Giuseppe Garibaldi, 7

Telefono 0783 791591

Funzionario Responsabile del Tributo: dott.ssa Maria Rimedia Chergia

## REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

### NORMATIVA

Normativa statale

Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:

La nuova IMU – Imposta Municipale propria

**TARI – Tassa sui Rifiuti** per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019).

Atti del Comune

1. Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 81 del 29.09.2020
2. Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2020 “Determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020”.

## **TARI**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013, aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780 della Legge 160/2019.

La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune per l’anno 2013.

La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999.

## **REGOLE GENERALI DI CALCOLO DELLA TARIFFA**

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:

- totale superficie utile calpestabile in metri quadri (comprese le pertinenze);
- periodo di riferimento dell’occupazione e/o detenzione dell’immobile;
- nucleo familiare (residenti nell’immobile dichiarato);
- quota fissa (calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare dichiarata per il numero di persone che la occupano). Per i residenti all’estero, le modalità di pagamento sono indicate sul sito internet del Comune. In tal caso copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli tramite e-mail [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)
- quota variabile (finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti).
- quota provinciale (TEFA) 5%.

ESEMPI:

## **UTENZA DOMESTICA**

**La tariffa dell’utenza domestica** si applica sia alle superfici adibite a civile abitazione sia alle relative pertinenze e si calcola come somma di:

- la quota fissa: calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa;

- la quota variabile: costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla quota fissa.

### Esempio di calcolo TARI Utenza Domestica

<b>ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI</b>	<p>Per un'utenza <u>Domestica</u> di 100 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a <b>€ 246,70</b>, calcolato applicando:</p> <p>Tariffa fissa: € 1,69          Tariffa variabile: € 65,95          Quota fissa: € 1,69 * 100 mq * (365/365) = € 169,00          Quota variabile: € 65,95 * (365/365) = € 65,95          Totale imposta: € 169,00 + € 65,95 = € 234,95          Totale complessivo: € 234,95 + 5,00% (tributo Provinciale) = € 246,70</p>
<b>ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI</b>	<p>Per un'utenza <u>Domestica</u> di 120mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a <b>€ 384,17</b>, calcolato applicando:</p> <p>Tariffa fissa: € 1,98          Tariffa variabile: € 128,28          Quota fissa: € 1,98 * 120 mq * (365/365) = € 237,60          Quota variabile: € 128,28 * (365/365) = € 128,28          Totale imposta: € 237,60 + € 128,28 = € 365,88          Totale complessivo: € 365,88 + 5,00% (tributo Provinciale) = € 384,17</p>

### UTENZA NON DOMESTICA

Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della tipologia di attività che viene svolta all'interno dello stesso.

### Esempio di calcolo TARI Utenza non Domestica

<b>BAR Caffè</b>	<p>Per un'utenza <u>Non domestica</u> di 200mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a <b>€ 1.667,40</b>, calcolato applicando:</p> <p>Tariffa fissa: € 5,95          Tariffa variabile: € 1,99          Quota fissa: € 5,95 * 200 mq * (365/365) = € 1.190,00          Quota variabile: € 1,99 * 200 mq * (365/365) = € 398,00          Totale imposta: € 1.190,00 + € 398,00 = € 1.588,00          Totale: € 1.588,00 + 5,00% (tributo Provinciale) = € 1.667,40</p>
<b>PARRUCCHIERE, BARBIERE</b>	<p>Per un'utenza <u>Non domestica</u> di 300 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a <b>€ 623,70</b> calcolato applicando:</p> <p>Tariffa fissa: € 1,31          Tariffa variabile: € 0,67          Quota fissa: € 1,31 * 300 mq * (365/365) = € 393,00          Quota variabile: € 0,67 * 300 mq * (365/365) = € 201,00          Totale imposta: € 393,00 + € 201,00 = € 594,00          Totale: € 594,00 + 5,00% (tributo Provinciale) = € 623,70</p>

All'importo totale TARI va aggiunto il TEFA (Tributo Provinciale).

TEFA: il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (ex art. 19 D.lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all'importo netto della TARI e riversato alla provincia di Oristano. Per l'anno 2020 è pari al 5% del dovuto annuo.

Le riduzioni, agevolazioni o esenzioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall'art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29.09.2020.

Ogni riduzione agevolazione o esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applicano quindi in automatico.

In caso di attivazione variazione, cessazione o richiesta di agevolazione, riduzione o esenzione viene effettuato comunque un conguaglio entro la fine dell'anno in cui è avvenuta la variazione.

## **RIDUZIONI TARIFFARIE PER STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DEGLI UTENTI**

L'art.20 del Regolamento TARI prevede le seguenti esenzioni e agevolazioni:

La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.

1. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:
  - Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.265,00;
  - Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;
  - Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per l'anno 2020 la TARI viene riscossa in acconto e saldo:

**ACCONTO 16 luglio e 16 settembre**

**SALDO 16 dicembre**

L'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate, per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 21/12/2018.

Il saldo verrà calcolato sulla base delle tariffe 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28 luglio 2020.

Il Comune di Oristano provvede all'invio gratuito dell'avviso di pagamento accompagnato dal modello F24 precompilato per il versamento in 2 rate o in un'unica soluzione.

Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il modello precompilato.

Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.

In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento l'utente può:

- contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Oristano sito in via Garibaldi n. 7 al numero 0783 791591;
- richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)

## **RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO**

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo della Tari entro la scadenza indicata nell'avviso, il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato o versato parzialmente, degli interessi e degli oneri previsti dal vigente regolamento delle Entrate.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI E/O VARIAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI.

Nel caso di errori degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa i contribuenti devono:

- contattare telefonicamente al 0783 791591 l'Ufficio Tributi
- contattare l'ufficio Tributi tramite e mail al seguente indirizzo [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)
- utilizzare la modulistica sul nostro sito ([www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)) seguendo questo percorso TEMATICHE - Sezione Tasse e Tributi → Voci correlate → Modulistica. [Modulistica TARI 2020](#)

La modulistica una volta scaricata può essere inviata

- via mail a [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)
- tramite PEC all'indirizzo [istituzionale@pec.comune.oristano.it](mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it) - o via posta al Servizio Tributi del Comune di Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea 44, 09170 Oristano (OR). I moduli compilati e inviati via mail, via PEC o via posta devono essere sempre corredati della fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

E' possibile sanare il mancato pagamento della TARI degli anni precedenti, provvedendo al versamento dell'importo dovuto avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, previsto dall'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, che prevede un diverso e più favorevole regime sanzionatorio per i contribuenti che decidono di regolarizzare spontaneamente le violazioni per omessi e/o insufficienti pagamenti non effettuati entro i termini.

Si ricorda che a partire dal 2019 l'istituto del Ravvedimento Operoso consente di regolarizzare il mancato pagamento fino a 5 anni precedenti (con sanzione del 5%). Il nuovo "ravvedimento lunghissimo" consente di sanare la situazione anche oltre due anni dalla violazione e comunque fino a quando l'Amministrazione non abbia già iniziato l'attività di accertamento. Il contribuente può ravvedersi calcolando una sanzione ridotta rispetto alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997 per omesso o parziale versamento. Per la tassa sui rifiuti si considera quale data della violazione/omissione il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Per effettuare tale versamento si dovrà utilizzare il modello di pagamento F24 semplificato barrando la casella "Ravv".

In caso di omesso/parziale versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell'importo non versato e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, oltre all'addebito degli interessi legali.

<b>Termine per effettuare il ravvedimento</b>	<b>riduzione sanzione</b>	<b>sanzione applicata</b>
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	La sanzione del 15% è ridotta a 1/15 (1%) per ogni giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento	1/10 della sanzione del 15%	1,5%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento	1/9 della sanzione del 15%	1,67%
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento	1/8 della sanzione del 30%	3,75%
Entro 5 anni dal termine previsto per il versamento	1/6 della sanzione del 30%	5%

## **RICORSO/RECLAMO A SEGUITO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune. Infatti, nei casi previsti dall'art 17 bis del D.lgs. 546/1992 - come modificato dal D.lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l'accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.

## **CONGUAGLI COMPENSAZIONI E RIMBORSI**

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazione del tributo in corso d'anno sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 31 del vigente Regolamento TARI).

## **ARERA**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva Legge 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.

**Il sito di ARERA** è consultabile al link <https://www.arera.it/it/index.htm>

## **REGOLAMENTO TARI**

[Regolamento-TARI-2020](#)

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

[Regolamento-Generale-delle-Entrate-Tributarie-e-canoni-CIMP-COSAP](#)